DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/491/CE

[notificata con il numero C(2001) 2223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In Spagna si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.

(3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) La Spagna ha adottato ulteriori misure cautelative riguardo ai movimenti di suini allo scopo di evitare la diffusione della peste suina classica.

(5) Con la decisione 2001/491/CE [4], la Commissione ha adottato misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.

(6) Visto l'evolversi della situazione e a seguito dei risultati delle indagini epidemiologiche, è necessario adattare le misure prese e abrogare immediatamente la decisione 2001/491/CE.

(7) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatta salva la normativa comunitaria, in particolare le disposizioni concernenti la lotta contro la peste suina classica e le misure relative ai movimenti dei suini adottate dalla Spagna, tale Stato membro:

a) non spedisce suini dalle zone elencate nell'allegato I verso altre destinazioni all'esterno di tale zona;

b) provvede affinché ai movimenti di suini all'interno delle zone elencate nell'allegato I si applichino le condizioni fissate alla lettera c);

c) provvede affinché i suini spediti dalle zone del proprio territorio non comprese nelle zone elencate nell'allegato I verso altre destinazioni:

— siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni,

— provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione,

— siano trasportati direttamente nell'azienda o nel macello di destinazione in veicoli ufficialmente sigillati, senza transitare per un centro di raduno. Il transito nelle zone di cui all'allegato I è autorizzato soltanto sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata.

La Spagna può derogare tuttavia alle disposizioni della lettera c), secondo trattino, se i suini da macello sono spediti verso macelli situati nel proprio territorio.

2. I movimenti verso altri Stati membri di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I sono autorizzati solo previa notifica da inviare tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria alle autorità veterinarie centrale e locale del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.

Articolo 2

1. La Spagna non spedisce sperma suino a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio [5] situato al di fuori delle zone di cui all'allegato I.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.
[4] GU L 177 del 30.6.2001, pag. 90.
[5] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

2. La Spagna non spedisce ovuli ed embrioni di suini a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato I.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio [1] che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 2001/532/CE della Commissione recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che scorta lo sperma suino proveniente dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2001/532/CE della Commissione recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CEE della Commissione [2] che scorta gli ovuli e gli embrioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Ovuli/Embrioni [3] conformi alla decisione 2001/532/CE della Commissione recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

Articolo 4

La Spagna provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 5

La Spagna fornisce ogni otto giorni alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell'allegato II, i dati sulla situazione della peste suina classica ai fini del loro esame da parte del comitato veterinario permanente.

Articolo 6

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

La presente decisione si applica sino al 31 luglio 2001.

Articolo 8

La decisione 2001/491/CE è abrogata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
[2] GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.
[3] Cancellare la voce non pertinente.

ALLEGATO I

Nella Comunidad Autónoma de Cataluña: tutte le comarcas nella provincia di Lerida; la comarca di Anoia nella provincia di Barcelona; le comarcas di Conca de Barberá, Priorat e Rivera d'Ebre nella provincia di Tarragona.

Nella Comunidad Autónoma de Valencia: le comarcas di Chelva, Llira, Utiel, Requena, Torre Baja nella provincia di Valencia.

Nella Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha: le comarcas di Landete, Cañete e Motilla del Palancar nella provincia di Cuenca.

Nella Comunidad Autónoma de Aragón: i comuni di Arcos de las Salinas, Torrijas e Abejuelas nella provincia di Teruel.

ALLEGATO II

RAPPORTO SULLA PESTE SUINA CLASSICA

Provincia:

Periodo di riferimento:

Provincia (1)	Suini (2)	Focolai		Allevamenti sospetti (5)	Sierologia (6)	
		Totale (3)	Ultimo (4)		Positivi	Negativi

(1) Provincia: nome e codice del sistema di notifica delle malattie degli animali.
(2) Suini: popolazione totale della provincia.
(3) Totale: numero totale di focolai constatati dal (periodo di riferimento).
(4) Ultimo: data dell'ultimo focolaio constatato nel (periodo di riferimento).
(5) Allevamenti sospetti: numero di allevamenti sospetti ai sensi di quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE nel periodo di riferimento.
(6) Sierologia: numero di campioni positivi e negativi esaminati nel periodo di riferimento.